

# Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

del 14 dicembre 2018 (Stato 1° marzo 2020)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## I

La legge federale del 25 giugno 1976<sup>2</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

## II

*Disposizioni transitorie dell'abrogazione del 14 dicembre 2018*

<sup>1</sup> I contratti di fideiussione in corso all'atto dell'abrogazione della presente legge sono ripresi dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 2006<sup>3</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

<sup>2</sup> I contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016 continuano ad essere versati dalla Segreteria di Stato dell'economia secondo il diritto anteriore.

<sup>3</sup> La Confederazione assume le spese amministrative derivanti dai contratti di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 5 della presente legge.

<sup>4</sup> La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 6 della presente legge.

## III

Coordinamento con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

RU 2020 407

<sup>1</sup> FF 2018 1049

<sup>2</sup> [RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187 art. 10, 2006 2197 all. n. 123, 2007 693 art. 13 cpv. 2 n. 1, 2012 3655 n. 1 27]

<sup>3</sup> RS 951.25

## IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 2020<sup>4</sup>

<sup>4</sup> DCF del 15 gen. 2020.